

REGOLAMENTO della EDILI REGGIO EMILIA – CASSA

Estratto Regolamento per Lavoratori

Art. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA

L'anno di gestione dell'accantonamento per gratifica natalizia decorre dall'1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo. L'erogazione degli importi accantonati per Gratifica Natalizia viene effettuata, in unica soluzione, entro il giorno 12 Dicembre di ogni anno, mediante bonifico bancario o bonifico postale domiciliato direttamente ad ogni lavoratore.

Per i lavoratori di imprese provenienti da altro territorio che applicano l'accantonamento anche per ferie e riduzione oraria, la seconda erogazione viene effettuata entro il mese di Giugno di ogni anno.

L'operaio, od i suoi aventi causa, ha diritto di chiedere, con apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione, il pagamento anticipato dell'accantonamento per gratifica natalizia nei casi di :

- cessazione dell'attività lavorativa nel settore edile
- pensionamento
- inizio di attività imprenditoriale propria
- rientro in patria, per i lavoratori stranieri
- particolari condizioni economiche familiari (previa autorizzazione della Presidenza).

Gli importi delle erogazioni che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli operai interessati, dovranno essere trattenuti a disposizione degli operai stessi.

Trascorsi i termini di legge, gli importi non riscossi andranno a confluire nel patrimonio della Cassa, fermo restando che, anche in caso di richiesta tardiva, la Cassa provvederà al pagamento del credito del lavoratore.

Art. 9 – ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

La Cassa provvede, con gestione separata, a tutti i compiti previsti dal CCNL e dagli Accordi attuativi dell'Istituto dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria (A.P.E.), stipulati dalle rispettive Associazioni ed Organizzazioni Nazionali e Territoriali di Reggio Emilia.

All'operaio che in un biennio abbia maturato l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria anche in più circoscrizioni territoriali, la Cassa corrisponderà, nell'anno successivo e per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal citato Regolamento.

L'operaio matura l'Anzianità Professionale Edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore, computando a tale effetto le ore denunciate alla Cassa, meglio specificate nel successivo articolo 18 punto nr. 6 sull'Anzianità Professionale Edile Ordinaria del presente regolamento.

L'anno di gestione dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria decorre dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo, le liquidazioni avvengono i primi di Maggio di ogni anno.

Gli importi delle erogazioni che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli operai interessati dovranno essere trattenuti a disposizione degli operai stessi.

Art. 18 - REGOLAMENTO DELL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE ORDINARIA DEI LAVORATORI (A.P.E.)

- 1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, la Cassa corrisponde, nell'anno successivo, per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.
- 2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio può far valere almeno 2.100 ore computando, a tale effetto, le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL, il periodo di astensione obbligatoria prima e dopo il parto, l'allattamento, i congedi parentali e quanto meglio specificato al successivo punto 6. Ciascun biennio scade il 30 Settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa nei primi giorni di Maggio.

- 3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi delle tabelle pubblicate annualmente dalla CNCE degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, in ciascuna categoria, denunciate alla Cassa per il secondo anno del biennio di cui al secondo punto.

Nel caso di operai per i quali, per un biennio, computato dal 1° Ottobre al 30 Settembre, non risultino registrate ore e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui sopra, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

La Cassa presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime tramite la banca dati nazionale, affinché provvedano a liquidare per tramite della stessa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento dell'età pensionabile o a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

- 4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al secondo punto e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa gli accantonamenti di gratifica, viene erogata, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.
- 5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente regolamento, le imprese sono tenute a:
 - a) dichiarare alla Cassa le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
 - b) dichiarare alla Cassa le ore di lavoro eventualmente previste dal successivo punto 6;
 - c) versare alla Cassa un contributo da calcolarsi su un imponibile specifico costituito solo dalle ore lavorate e/o equiparate (assemblee sindacali, corsi obbligatori, ore di studio ed esami fino a 150 ore) e sulle festività;

La misura del contributo è stabilita, con accordo tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali nazionali. Il contributo affluisce ad un Fondo denominato "FNAPE" gestito dalla CNCE.

6) Ai fini dell'accertamento del requisito previsto dal punto 2, la Cassa registra, a favore di ciascun operaio, oltre alle ore di lavoro ordinario, dichiarate per le quali è stato versato il contributo di cui al precedente punto, le ore di assenza dal lavoro relative a:

- malattia indennizzate dall'INPS
- infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.
- astensione obbligatoria prima e dopo il parto
- l'allattamento
- i congedi parentali

La Cassa registra altresì:

a) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio corredata della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

b) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio corredata della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

7) Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'Art.6 dei CCNL di riferimento, l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai coefficienti del primo livello della tabella Nazionale.

Art. 19 - FONDI PREVIDENZE INTEGRATIVE DEI LAVORATORI

Contributo Contrattuale

A decorrere da gennaio 2015 i CCNL Edili-Industria-Coop e Edili-Artigianato e Edili Piccole e Medie Industrie, hanno introdotto un contributo obbligatorio a Prevedi – Cooperlavoro - Fondapi, a carico del solo datore di lavoro, a favore di tutti i lavoratori soggetti a tali Contratti nazionali: tale contributo è denominato "contributo contrattuale".

Il contributo contrattuale rappresenta la fonte contributiva primaria ai Fondi Previdenziali per i lavoratori soggetti ai CCNL sopra richiamati, in quanto prevista fin dal momento dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'azienda che applica i suddetti Contratti.

Per i lavoratori dipendenti non già associati ai Fondi Previdenziali alla data di introduzione del contributo contrattuale e soggetti ai CCNL Edili, il contributo contrattuale ne determina l'iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi, salvo che l'aderente decida di versare al Fondo contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale.

Ogni lavoratore edile soggetto ai CCNL sopra richiamati, infatti, può liberamente decidere di attivare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale, e, successivamente a tale attivazione, di sospenderle.

Prevedi

Prevedi è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini ed è istituito tramite un Accordo tra le Organizzazioni Nazionali Sindacali (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) e le Associazioni Nazionali Datoriali (ANCE, ANAEP-Confartigianato, ANSE, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI) del settore edile industriale ed artigiano.

Prevedi ha quale unica finalità quella di erogare ai propri lavoratori associati una pensione ad integrazione di quella che sarà loro corrisposta dagli enti previdenziali pubblici.

I destinatari di Prevedi sono gli operai, impiegati e quadri ai quali si applichino i Contratti Collettivi

Nazionali di Lavoro “edili-industria” e “edili-artigianato”.

L’adesione al Fondo Prevedi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione del modulo di richiesta di adesione al Fondo e modello ministeriale TFR2, da sottoscrivere entro sei mesi dall’assunzione, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, disponibili nel sito web www.prevedi.it

In conseguenza dell’adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro diventano soci del Fondo Pensione.

La domanda di adesione deve essere compilata dal lavoratore in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e trasmessa **alla Cassa Edile** nel più breve tempo possibile.

Alla domanda di adesione il lavoratore deve allegare la fotocopia di un documento d’identità.

Non appena in possesso della suddetta documentazione, la Cassa Edile provvederà a:

- comunicare tale adesione all’impresa, mediante mezzo idoneo, trasmettendo in allegato una copia del modulo sottoscritto dal lavoratore;
- trasmettere il modulo di adesione al Prevedi, entro la scadenza stabilita;
- trasmettere una copia al lavoratore, che deve essere trattenuta dallo stesso insieme alla scheda informativa;
- trattenerne una copia.

Per i lavoratori in trasferta che restano iscritti alla Cassa Edile di provenienza, non si deve attivare nessuna procedura, qualora invece, ai sensi della normativa vigente, la trasferta del lavoratore determini l’iscrizione alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori con i relativi obblighi contributivi nei confronti di quest’ultima, l’impresa dovrà denunciare e versare i contributi a Prevedi presso la nuova Cassa.

Pertanto, per tutti i lavoratori aderenti al Fondo Prevedi, per i quali la Domanda di Adesione (oltre all’eventuale modello TFR2) è stata inoltrata ad altra Cassa Edile, si rende necessario l’invio di una copia di tale documentazione, al fine di permettere un adeguato aggiornamento delle anagrafiche. Dal 1 gennaio 2007, è possibile aderire a Prevedi tramite il tacito conferimento del TFR ai sensi dell’art. 8 del D.leg. 252/05.

Tale adesione si realizza quando il lavoratore edile non compila il modello TFR2 entro sei mesi dall’assunzione; ciò comporta il versamento a Prevedi di tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all’assunzione.

Il TFR tacitamente versato al Fondo, viene investito in un comparto finanziario che garantisce la restituzione del capitale versato, nell’ipotesi di pensionamento, decesso, inabilità, disoccupazione superiore a 48 mesi.

Dal 17 settembre 2010 è possibile aderire a Prevedi senza il conferimento del TFR, versando al Fondo il solo contributo a proprio carico e beneficiando del contributo a carico del datore di lavoro.

La nuova modalità di adesione senza il conferimento del TFR, consente l’iscrizione a PREVEDI anche ai lavoratori (operai e impiegati) che abbiano scelto di mantenere il proprio TFR in azienda o di conferirlo ad altre forme pensionistiche complementari diverse da PREVEDI.

Inoltre, il conferimento del TFR al Fondo Pensione per i lavoratori che aderiranno a Prevedi con questa modalità, potrà essere effettuato in qualsiasi momento, successivo all’adesione, utilizzando l’apposito modulo predisposto da PREVEDI.

E’ importante ricordare che il conferimento del TFR alla previdenza complementare, una volta effettuato, è irrevocabile.

Prevedi è un Fondo Pensione a contribuzione definita, in quanto la misura minima dei contributi da versare al Fondo è prefissata dai Contratti Collettivi di Lavoro edili-industria e edili.

Le misure della **contribuzione** a Prevedi sono le seguenti:

- **contributo minimo a carico del datore di lavoro:**

- 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- **contributo minimo a carico del lavoratore:**
1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- **contributo tratto dal TFR:**
 - 18% oppure 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio entro il 28/04/1993
 - 100% dell'accantonamento del TFR maturato nell'anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio dopo il 28/04/1993;

E' prevista inoltre, per il singolo lavoratore associato al Fondo, la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti.

Il datore di lavoro provvede mensilmente a dichiarare alla propria Cassa Edile di riferimento (tramite la denuncia lavoratori occupati) le contribuzioni dovute a Prevedi e, contestualmente, a versare tali contribuzioni sul conto corrente della Cassa Edile. La Cassa Edile elabora i dati ricevuti e li trasmette al Fondo Pensione unitamente all'importo delle contribuzioni.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattuali dovuti, la Cassa Edile sarà chiamata ad applicare le sanzioni stabilite dallo Statuto del Fondo PREVEDI.

Per ogni lavoratore iscritto al Fondo viene creata una posizione previdenziale individuale intestata allo stesso, in ogni momento consultabile via internet dal sito www.prevedi.it tramite digitazione di codice segreto e password che l'iscritto può richiedere e ottenere autonomamente tramite apposita registrazione nello stesso sito web (area associati).

La posizione previdenziale individuale è composta dai contributi versati a favore dell'iscritto e dai rendimenti maturati su tali contributi versati a favore dell'iscritto e dai rendimenti maturati su tali contributi grazie alla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.

Il Fondo PREVEDI opera secondo il criterio di capitalizzazione individuale, il quale prevede che la posizione previdenziale, costituita dai contributi versati nel corso della vita lavorativa e dai rendimenti prodotti dal Fondo Pensione, venga utilizzato per il pagamento di prestazioni destinate esclusivamente all'iscritto (o, in caso di decesso, ai suoi eredi beneficiari).

L'iscritto può richiedere la **liquidazione** della propria posizione previdenziale:

- **al momento del pensionamento:** interamente sotto forma di prestazione periodica (rendita) che si aggiunge alla pensione erogata dall'ente previdenziale obbligatorio oppure in parte sotto forma di capitale una tantum (al massimo il 50%) e in parte sotto forma di rendita;
- **oppure quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato:** interamente sotto forma di capitale una tantum esercitando il riscatto della posizione individuale.

In caso di decesso dell'iscritto la posizione previdenziale viene liquidata agli eredi del lavoratore o, in mancanza di questi ultimi, ad altri designati dall'iscritto prima del decesso.

I requisiti per poter richiedere la liquidazione della posizione individuale sono descritti nello Statuto del Fondo, agli articoli 10 e 11 (per le prestazioni relative al pensionamento) e 12 (per i riscatti e i trasferimenti).

Verificato il possesso dei requisiti necessari, l'iscritto dovrà compilare e firmare l'apposito modulo di richiesta liquidazione della posizione individuale disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it avendo cura di far compilare, timbrare e firmare dall'ultimo datore di lavoro che gli ha applicato il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato la parte del modulo di rispettiva competenza.

Il modulo potrà essere consegnato in formato originale alla Cassa Edile, che provvederà ad inviarlo al Fondo Pensione, oppure il lavoratore potrà inviarlo autonomamente.

L'iscritto può richiedere il **trasferimento** della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare:

- **quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato;**
- **oppure in costanza di rapporto di lavoro con l'azienda edile, dopo che siano trascorsi almeno due anni dall'iscrizione al Fondo Pensione.**

Anche il trasferimento, come la liquidazione della posizione, va richiesto tramite compilazione dell'apposito modulo disponibile nel sito web del Fondo Pensione.

Il modulo potrà essere consegnato in formato originale alla Cassa Edile, che provvederà ad inviarlo al Fondo Pensione, oppure il lavoratore potrà inviarlo autonomamente.

L'iscritto può conseguire un'**anticipazione** sulla propria posizione individuale nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento, per un importo **non superiore al 75%** della posizione individuale, **per spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- **decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo**, per un importo **non superiore al 75%** della posizione individuale, **per l'acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli o la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere s) b) c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- **decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo**, per un importo **non superiore al 30%** della posizione individuale, per la soddisfazione di ulteriori esigenze a discrezione dell'iscritto.

Fondapi

Fondapi è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese. E' stato istituito in forza dell'accordo del 20/01/1998 e successivi, tra le seguenti parti istitutive:

- UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM per il settore metalmeccanico;
- UNIONCHIMICA e FILCEA-FLERICA-UILCEM per il settore chimico e accorpati, plastica e gomma;
- UNIONTESSILE e FILTA-FILTEA-UILTA per il settore tessile-abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e succedanei, occhiali, giocattoli, penne e spazzole;
- UNIONALIMENTARI e FLAI-FAT-UILA per il settore ALIMENTARE;
- UNIONSERVIZI e FILCAMS FISASCAT E UILTRASPORTI per il settore servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi;
- UNIGEC e SLC-FISTeL-UILSIC per il settore carta, cartone, cartotecnici, grafico-editoriale e affini;
- UNIMATICA e SLC, FISTEL, UILCOM
- **ANIEM, FeNEAL, FILCA e FILLEA** per il settore **edili, manufatti in cemento e laterizi, lapideo estrattivo, cemento, calce e gesso**

Per i lavoratori del settore edile, tramite contratto nazionale, le parti hanno stabilito che la riscossione deve essere gestita dalla Cassa Edile.

L'adesione al Fondapi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione disponibile sul sito www.fondapi.it La domanda di adesione deve essere compilata dal lavoratore in ogni sua parte e in modo chiaro e leggibile e deve essere trasmessa in originale, dall'azienda o dalla Cassa Edile nel più breve tempo possibile.

Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ha decorrenza l'accantonamento del TFR al Fondapi, mentre la decorrenza per il versamento dei contributi (quota azienda e quota lavoratore) sarà a partire del primo giorno del mese successivo.

Nel caso la Cassa Edile riceva l'iscrizione di un lavoratore che comunica di essere già iscritto al Fondapi non sarà necessario compilare un nuovo modulo di adesione ma, si dovrà solamente in-

viarne comunicazione, completa dei dati del lavoratore iscritto, dei dati dell'azienda precedente e dei dati dell'azienda successiva.

Dal 1 gennaio 2007, è possibile aderire al Fondapi tramite il tacito conferimento del TFR. Tale adesione si realizza quando il lavoratore non compila il modello TFR2 entro sei mesi dall'assunzione. Ciò comporta l'adesione al Fondo come lavoratore silente e il versamento a Fondapi di tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all'assunzione.

Le misure della contribuzione al Fondapi sono le seguenti:

➤ **contributo minimo a carico del datore di lavoro:**

1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

➤ **contributo minimo a carico del lavoratore:**

1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

➤ **contributo tratto dal TFR:**

- 100% dell'accantonamento del TFR maturato nell'anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio dopo il 28/04/1993
- 18% oppure 100% dell'accantonamento del TFR maturato nell'anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio entro il 28/04/1993

E' prevista inoltre, per ogni singolo lavoratore associato al Fondo, la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti.

Il datore di lavoro provvede mensilmente a dichiarare alla propria Cassa Edile (tramite denuncia lavoratori occupati) le contribuzioni dovute al Fondapi e, contestualmente, a versare tali contribuzioni sul conto corrente della Cassa Edile.

La Cassa Edile elabora i dati ricevuti e li trasmette al Fondapi tramite l'invio in telematico della distinta contributiva.

Successivamente e, nei tempi stabiliti, invia anche il bonifico bancario.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattuali dovuti, la Cassa Edile sarà chiamata ad applicare le sanzioni stabilite dallo Statuto del Fondapi.

Previdenza Cooperativa

La Previdenza Cooperativa è il Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che aderiscono al CCNL Coop Edilizia. E' stato istituito per i lavoratori del settore edile, tramite contratto nazionale, le parti hanno stabilito che la riscossione deve essere gestita direttamente dalle imprese cooperative.

Art. 21 – FONDO PREPENSIONAMENTO

Come previsto dai Verbali di Accordo Nazionale Parti Sociali del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione di cui al "**Regolamento Fondo Prepensionamenti**" **per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento.** *Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o la Cassa non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.*

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori **operai con 2.100 ore di contribuzione A.P.E.** (Anzianità Professionale Edile) **negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro**, (in caso di mancato raggiungimento delle 2100 ore APE a causa di mancato pagamento da parte dell'impresa, la pratica rimarrà sospesa in attesa della regolarizzazione della ditta) – al netto dei periodi di cassa

integrazione (fino a un totale di 30 mesi di cassa nel quinquennio mobile) – che si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1) cessazione contratto di lavoro a tempo determinato,
licenziamento collettivo, con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,
licenziamento per G.M.O. con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi,
definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall'art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020,

(requisito da certificare tramite apposita documentazione)

- 2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come pre-pensionamento – *requisito da certificare tramite apposita documentazione;*
- 3) possedere i requisiti di legge per ottenere l'autorizzazione dall'INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione – *requisito da certificare tramite apposita documentazione.*

Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

- 1) 12 mesi di sostegno al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- 2) 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 3) 18 mesi di sostegno al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2)

La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

I calcoli dovranno essere effettuati a cura del lavoratore tramite il patronato o al servizio dedicato on line dell'INPS.

L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Prestazione sostegno al reddito (di cui al punto 1 e 3)

La prestazione di sostegno al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

Le tabelle di riferimento vengono fornite annualmente dall'INPS.

La richiesta dovrà essere inviata alla Cassa Edile dove risulta iscritto il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.

La domanda, deve essere presentata, previa compilazione della modulistica disponibile presso il nostro sito: www.edili-cassa.re.it, agli sportelli Cassa Edile, corredata da:

1. Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all'accesso alla pensione anticipata;
2. Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
3. Ipotesi data presunta di pensionamento.

La Cassa Edile dopo aver verificato i requisiti, la domanda con i relativi allegati e la Cassa Edile competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini APE, negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro dovrà;

- laddove la Cassa competente risulterà diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, trasmette la domanda stessa protocollata e corredata da tutta la documentazione alla Cassa competente all'erogazione e per conoscenza al lavoratore.
- stilare la graduatoria territoriale

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

La Cassa Edile competente erogherà al lavoratore al termine del periodo Naspi e previa presentazione della seguente documentazione:

- autocertificazione del lavoratore (modello scaricabile dal nostro sito)
- Modello C2 (disoccupazione)

la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario sul c/c intestato al lavoratore, indicato da quest'ultimo nel modulo di richiesta, nei seguenti termini:

- **Prestazione di sostegno al reddito** = erogazione mensile entro la fine del singolo mese di competenza.
- **Prestazione contributiva** = versamento anticipato al lavoratore per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall'INPS. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Ogni 3 mesi il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione per confermare il mantenimento delle condizioni attestata dal Modello C2 (disoccupazione) che deve sempre essere allegato e aggiornato.

Il **Fondo territoriale** inizierà ad erogare le prestazioni **dal 1° Gennaio 2021** sulla base delle graduatorie stilate in relazione alle domande pervenute dal 1° Ottobre al 14 Dicembre 2020.

La prestazione per favorire l'accesso al pensionamento è sperimentale ed è valida fino al **30 Giugno 2022**.

Le prestazioni si sospendono nel caso in cui l'operaio lavori durante il periodo "integrato". Il lavoratore dovrà autocertificare la sua condizione di inattività lavorativa, tramite apposito modulo, ogni 3 mesi dall'inizio della fruizione della prestazione, alla Cassa Edile dalla quale riceve il beneficio.

Il beneficio decade in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario).

Esaurito il Fondo Prepensionamento Territoriale, si attiverà il Fondo Prepensionamento Nazionale, pertanto la Cassa Edile ricevente la domanda del lavoratore, verificati tutti i requisiti e le condizioni richieste, dovrà compilare l'apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE necessaria per la stesura della graduatoria nazionale.

Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale, sulla base delle schede inviate da ogni singola Cassa Edile ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile dalla quale è pervenuta la richiesta entro le seguenti date: 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre.

La Cassa Edile dovrà inviare alla CNCE le istanze entro il 15 del mese precedente alle scadenze trimestrali.

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

Art. 22 – FONDO SANITARIO SANEDIL

Come previsto dalla Comunicazione del 28/09/2020 di Sanedil, in riferimento all'Accordo di Parti Sociali Nazioni del 19/11/2019 è diventato operativo il "**Fondo Sanedil**", fondo di assistenza sanitaria integrativa con decorrenza 01/10/2020.

L'iscrizione dei lavoratori dipendenti al Fondo Sanedil è automatica e si perfeziona con il versamento della contribuzione che l'azienda effettua alla Cassa Edile, ovvero al Fondo in caso di lavoratori impiegati.

Il requisito fondamentale per il diritto alla prestazione è la regolarità contributiva che la Cassa Edile deve verificare al terzo mese antecedente la richiesta dell'assistenza.

Il Fondo Sanedil sostituisce le prestazioni sanitarie erogate dalla nostra Cassa fino al 30/09/2020 ed assicura prestazioni sanitarie a favore degli operai e degli impiegati iscritti attraverso due polizze assicurative:

- **UNISALUTE** per la copertura sanitaria generale, che prevede due **nomenclatori**:

NOMENCLATORE BASE è rivolto agli operai che non hanno maturato il diritto all'APE e agli impiegati con anzianità contributiva Sanedil inferiore a due anni;

NOMENCLATORE PLUS è rivolto agli operai che hanno maturato il diritto all'APE e agli impiegati con anzianità contributiva Sanedil superiore a due anni.

- **UNIPOLSAI** per la copertura sanitaria in caso di infortunio professionale ed extraprofessionale e malattia professionale.

Unisalute opera attraverso una rete di strutture convenzionate sull'intero territorio nazionale, le prestazioni sono riconosciute se l'assicurato si avvale delle stesse previa autorizzazione da parte della Cassa, oppure del SSN dietro presentazione dei ticket pagati; solo nel caso in cui non ci siano strutture convenzionate vicino alla residenza/domicilio dell'assicurato, Unisalute potrà autorizzare la visita presso uno Specialista scelto dall'assicurato.

Vi invitiamo a consultare il sito www.fondosanedil.it dove sono visionabili e scaricabili: il regolamento del fondo, le guide dei piani sanitari "Base", "Plus" e "Unipolsai", la modulistica per la richiesta delle prestazioni, l'elenco delle strutture convenzionate e le istruzioni operative per la richiesta di prenotazione, prestazioni mediche e di rimborso.

Art. 10 – PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

L'organizzazione della gestione della Cassa è finalizzata a garantire gli adempimenti e le prestazioni definite dai CCNL, dagli Accordi Nazionali e dagli Accordi Integrativi Territoriali, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tutte le assistenze che la Cassa potrà svolgere a favore dei propri iscritti, in conformità a quanto previsto dall'art.3 dello Statuto.

Gli importi delle erogazioni che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli operai interessati dovranno essere trattenuti a disposizione degli operai stessi. Trascorsi i termini di legge, gli importi non riscossi andranno a confluire nel patrimonio della Cassa, fermo restando che, anche in caso di richiesta tardiva, la Cassa provvederà al pagamento del credito del lavoratore.

Art. 23 - PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI PER I LAVORATORI

Requisiti per il diritto alle assistenze

Il diritto per ottenere le sotto elencate assistenze extra-contrattuali è determinato dal possesso, da parte del lavoratore, dei seguenti requisiti:

- a) risultare alle dipendenze di impresa iscritta presso la nostra cassa edile, in regola con la trasmissione ed il pagamento mensile delle denunce dei propri lavoratori dipendenti (DURC on line).
- b) aver maturato sei mesi di iscrizione presso la nostra cassa edile, con almeno 900 ore denunciate (ore lavorate, permessi, malattie, infortuni, festività infrasettimanali, ferie, cig, congedi parentali, legge 104), anche presso altre Casse Edili, nel periodo precedente l'evento, per i lavoratori assunti a tempo pieno.

I nuovi assunti in edilizia devono aver raggiunto, nei tre mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, un numero minimo di 500 ore denunciate.

- c) per i lavoratori part-time con contratto debitamente riconosciuto aver maturato sei mesi di iscrizione, e un numero di ore rapportate al contratto.

Le norme valgono anche per i lavoratori in trasferta per i quali ricorre l'obbligo di iscrizione in Casse Edili che non riconoscono la reciprocità delle ore.

- d) per il rimborso degli "assegni di studio" (scuola media inferiore, superiore e post diploma) e il rimborso per spese di cartoleria scuola primaria, le domande dovranno pervenire dal 01/11 al 31/01 del medesimo anno di frequenza; per gli "assegni di studio" universitari le domande dovranno pervenire dal 01/11 al 31/01 dell'anno accademico appena concluso.

- e) per il rimborso "asilo nido" le domande dovranno pervenire dal 01/05 al 30/06 del medesimo

anno di frequenza.

f) per il rimborso di spese di attività extra scolastiche le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre di ogni anno.

g) per il premio natalità le domande dovranno pervenire entro 90 giorni dalla nascita e/o adozione, per il premio matrimoniale la richiesta di rimborso dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data dell'evento.

h) aver presentato domanda alla Cassa nei termini previsti per ogni tipologia di assistenza.

Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell'impresa, il lavoratore manterrà comunque il diritto ad usufruire delle assistenze, che verranno corrisposte nel momento in cui l'impresa stessa regolarizzerà la sua posizione contributiva.

ASSISTENZE

1. SUSSIDIO PER DECESSO

In caso di decesso del lavoratore la Cassa eroga agli eredi, un sussidio "una tantum" nella misura di:

€ 2.070,00 per malattia e infortunio extra lavoro

Alla domanda, che dovrà essere presentata entro 90 giorni dal decesso, dovranno essere allegati il certificato di morte, lo stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o denuncia di successione attestante gli aventi diritto (eredi per i quali dovranno essere allegati i codici fiscali e le copie dei documenti di identità), l'autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di eredi minori.

2. SUSSIDIO PER INABILITA' CIVILE / PERMANENTE ASSOLUTA (INPS)

Al lavoratore al quale venga riconosciuta dall'INPS una inabilità lavorativa totale e permanente (art. 2 e 12 L. 118/71), la Cassa eroga un sussidio "una tantum" di **€ 3.100,00**.

Al lavoratore al quale venga riconosciuta dall'INPS una inabilità permanente assoluta (art. 222/84), la Cassa eroga un sussidio "una tantum" di **€ 5.000,00**.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni, successivi al ricevimento della comunicazione di riconoscimento dell'inabilità permanente assoluta rilasciata dall'INPS, unitamente alla copia del verbale di commissione attestante una delle seguenti casistiche:

- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L.118/71) 100%
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% o ultrasessantacinquenne o minore, con diritto all'indennità di accompagnamento per l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 18/80)
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% o ultrasessantacinquenne o minore con diritto all'indennità di accompagnamento per necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80).

3. SUSSIDIO PER MALATTIE DI DURATA SUPERIORI AL PERIODO DI COMPORTO

Nel caso in cui la malattia del lavoratore iscritto, superi il periodo di conservazione del posto di lavoro, stabilito dai CCNL, ed il rapporto di lavoro non venga risolto, la Cassa erogherà al lavoratore stesso un trattamento economico di assistenza pari a **30,00 €** giornalieri.

Il trattamento di cui sopra verrà corrisposto, a partire dal 1° giorno oltre il termine della conservazione del posto di lavoro, per un massimo di 90 gg. e soltanto in assenza di indennizzo da parte dell'INPS.

Per il diritto occorre che il lavoratore, tramite domanda, faccia pervenire alla Cassa copia della certificazione medica attestante l'inabilità al lavoro e la dichiarazione dell'azienda comprovan-

te la continuazione del rapporto di lavoro.

4. SUSSIDIO STRAORDINARIO

Nel caso in cui il lavoratore iscritto si trovi in particolari condizioni di necessità economiche per motivi famigliari o di salute, conseguenti ad eventi straordinari e non rientranti nell'ambito di applicazione delle suindicate assistenze, la Cassa può erogare, su decisione della Presidenza, ratificata dal Consiglio di Amministrazione, un sussidio straordinario una tantum. La domanda deve essere presentata dall'interessato corredata da documentazione che consenta di valutarne lo stato di necessità.

5. ASSEgni DI STUDIO

Nell'intento di favorire negli studi i figli, o equiparati a carico, dei lavoratori iscritti, potranno presentare domanda gli **studenti** di Scuole Statali o Istituti Professionali legalmente riconosciuti o parificati, che effettuano corsi sia diurni che serali e gli **studenti** che frequentano corsi universitari, parauniversitari o di specializzazione post-diploma legalmente riconosciuti.

La Cassa corrisponde assegni di studio annuali del valore di:

- € **500,00** per coloro che frequentano le Scuole Medie Superiori e Scuole Professionali
- € **900,00** per coloro che frequentano Corsi Post-Diploma non finanziati
- € **1.150,00** per coloro che frequentano Corsi Universitari di Laurea
- € **300,00** in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023 per una sola volta nel triennio di frequenza delle Scuole Medie Inferiori.

Le domande dovranno pervenire dall'1 novembre al 31 gennaio e se in regola saranno liquidate entro il 31 marzo.

Non saranno liquidati assegni di studio, per coloro che risultano frequentare per la seconda volta la stessa classe a prescindere dall'istituto frequentato ed i fuori corso per l'università.

I documenti da presentare sono:

- 1) certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con data successiva al 31 ottobre per scuola media inferiore, superiore, corso post-diploma.
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dall'Università, che attesti il superamento di quattro esami per ogni anno accademico.
- 3) stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
- 4) estratto di nascita completo dello studente per i coniugi separati.
- 5) dichiarazione delle detrazioni dello studente e delega domiciliazione pagamento.

6. ASILO NIDO (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)

Per i figli, o equiparati a carico, dei lavoratori iscritti, la Cassa Edile riconosce un rimborso del costo di massimo sei rette pagate per un valore massimo di euro **1.200,00** (milleduecento) per ogni anno di frequenza, che non potrà comunque in nessun caso superare la spesa sostenuta dal lavoratore.

Le domande dovranno pervenire dall'1 maggio al 30 giugno del medesimo anno di frequenza e se in regola saranno liquidate entro il 30 settembre.

I documenti da presentare sono:

- Nr. 6 ricevute delle rette regolarmente pagate
- stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
- estratto di nascita completo di maternità e paternità per i genitori separati.

- 7. PREMIO NATALITA'/ADOZIONE 1^ e 2^ FIGLIO** (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)
Al lavoratore iscritto, la Cassa Edile riconosce un premio natalità/adozione per il primo e secondo figlio del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta) cadauno.
Le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dalla nascita/adozione di ognuno dei figli.
I documenti da presentare sono:
- stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
 - estratto di nascita completo di maternità e paternità.
- 8. RIMBORSO PER SPESE DI ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE – ESTERO** (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)
Per i figli dei lavoratori iscritti dalla prima elementare alla quinta superiore, la Cassa Edile riconosce, al lavoratore iscritto, un rimborso del valore massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per vacanza studio effettuate all'estero.
Le domande dovranno pervenire entro il 30/09 di ogni anno.
I documenti da presentare sono:
- Ricevuta pagata dell'attività
 - stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
 - estratto di nascita completo di maternità e paternità per i genitori separati.
 - Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con data successiva al 31/10 se non già presentato in cassa edile per altre prestazioni
- 9. RIMBORSO PER SPESE DI ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE – CAMPUS SPORTIVI – CENTRI LUDICO RICREATIVI – GREY – ORATORIO** (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)
Per i figli dei lavoratori iscritti dalla prima elementare alla quinta superiore, la Cassa Edile riconosce, al lavoratore iscritto, un rimborso del valore massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per campus sportivi, centri ludico ricreativi, grey, oratorio.
Le domande dovranno pervenire entro il 30/09 di ogni anno.
I documenti da presentare sono:
- Ricevuta pagata dell'attività
 - stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
 - estratto di nascita completo di maternità e paternità per i genitori separati.
 - Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con data successiva al 31/10 se non già presentato in cassa edile per altre prestazioni
- 10. SCUOLA PRIMARIA** (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)
Al lavoratore iscritto, la Cassa Edile riconosce per i figli iscritti alla scuola primaria un rimborso per spese di cartoleria del valore di euro 150,00 (centocinquanta) lordi per il biennio e di euro 150,00 (centocinquanta) lordi per il triennio.
Le domande dovranno pervenire dall'1 novembre al 31 gennaio e se in regola saranno liquidate entro il 31 marzo.
I documenti da presentare sono:
- stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione.
 - estratto di nascita completo di maternità e paternità per i genitori separati.
 - Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola con data successiva al 31/10
- 11. PREMIO MATRIMONIALE** (in virtù dell'accordo integrativo del 19/06/2023)
Al lavoratore iscritto, che abbia contratto matrimonio, la Cassa Edile riconosce un premio del

valore di euro 350,00 (trecentocinquanta).

La domanda potrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data dell'evento.

I documenti da presentare sono:

- Certificato di matrimonio concordatario e/o civile – per i lavoratori stranieri la documentazione comprovante il matrimonio contratto all'estero dovrà essere accompagnata da traduzione del consolato del paese di origine per i paesi UE, oppure ambasciata italiana o consolato del loro paese in Italia per i cittadini extra UE.

Gli Organismi Amministrativi della Cassa si riservano la facoltà di modificare e/o integrare le attuali assistenze.

Per poter usufruire delle prestazioni extra contrattuali si dovranno applicare le procedure adottate per le altre assistenze, ossia: le domande dovranno essere inoltrate su moduli predisposti a tale scopo dalla Cassa debitamente compilati e sottoscritti.

La Cassa provvederà al pagamento della prestazione, una volta completata l'istruttoria.

L'eventuale documentazione mancante verrà segnalata agli interessati.

Nel caso di documentazione incompleta, a qualsiasi titolo, il pagamento avverrà dopo il completamento della domanda.

INDUMENTI DA LAVORO

La Cassa distribuisce annualmente, l'abbigliamento tecnico, a tutti i lavoratori, dipendenti di aziende regolari.

Per acquisire il diritto alla fornitura dovranno sussistere le seguenti condizioni:

- Il lavoratore deve essere in forza presso impresa iscritta alla Cassa nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo;
- Il lavoratore deve aver maturato nello stesso periodo 750 (settecentocinquanta) ore;
- La Cassa deve effettuare la rilevazione, finalizzata all'acquisto del materiale entro fine giugno, e l'ordine al fornitore entro il mese di luglio.

La consegna del vestiario alle imprese verrà effettuata entro il mese di dicembre e comprenderà un set estivo e un set invernale, confezionato singolarmente per ogni addetto.

A richiesta dell'impresa, la fornitura potrà tenere conto di specifiche lavorazioni (es. stradali, restauro, tinteggi) ed essere integrata con il logo aziendale.

L'eventuale sostituzione del vestiario potrà essere effettuata solo attraverso la Cassa, le carenze riscontrate dovranno essere denunciate per iscritto, in modo da consentire adeguati controlli nei confronti del fornitore.

ULTIMA MODIFICA
Adozione Regolamento in data 01/10/2023